

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 8670/I/CPGT

Delibera n. 981/2024

Il Consiglio nella seduta del 25.06.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.I. ROMANO;

vista la nota acquisita al Prot. informatico con n. 8670 del 05/06/2024 con la quale il **Presidente della** Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, dott. Giuseppe CARACCIOLO, in considerazione dell'imminente cessazione per raggiunti limiti di età di 2 componenti ha chiesto la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'applicazione di n. 2 Giudici Tributari al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

considerato che il Presidente ha espletato interpello interno con esito negativo;

visto che nella nota di cui in premessa, il Presidente f.f. della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, dott. Angelo RISI esprime parere favorevole allo svolgimento del suddetto interpello;

rilevato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 06/12/2022** prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia** per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi siano previste 2 sezioni con 12 componenti: 1 PC, 1 PS, n. 2 VPS e 8 GT, mentre la Corte di giustizia attuale evidenzia una carenza di 2 GT;

considerato quanto segnalato dal Presidente circa le effettive carenze nella **Corte di Giustizia Tributaria** richiedente per le singole cariche, *risulta* ammissibile l'interpello per l'applicazione presso tale sede di **n. 2 GT**;

vista la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, e successivi emendamenti;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 2 GT presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità

per le quali viene bandito il presente interpello.

di invitare i candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a più bandi di interpello pubblicati in pari data sul sito del Consiglio, ad indicare in ognuna di esse l'ordine di preferenza delle Corti, avendo cura che sia sempre lo stesso; in mancanza di tale precisazione, si provvederà ad assegnare il candidato risultato vincitore in più procedure tenendo conto del rapporto tra le effettive esigenze delle Corti richiedenti e le domande pervenute, dando precedenza alla necessità di migliore copertura delle richieste di organico;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza, <u>purché di qualifica non superiore a quelle esercitate</u> e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.
 - <u>I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria</u>, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, <u>non possono essere applicati ad altre sedi</u> in nessuna carica o funzione.
- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
 - a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia Tributaria di grado diverso da quello della Corte di Giustizia Tributaria di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.
 - In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.
 - b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri
 di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso
 grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia
 Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti
 componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi
 di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, <u>in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili,</u> per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
- d) la <u>maggiore anzianità di servizio</u> nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.
- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, <u>a pena di esclusione</u>, la domanda di partecipazione, redatta <u>unicamente</u> sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, <u>completa di tutte le dichiarazioni ivi previste</u>.
 - In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.
- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:
 - a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
 - b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Corte di Giustizia Tributaria.
 - c) l'attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare, per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale;
 - d) la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpelli interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpelli interni per la carica del candidato.

In particolare, <u>non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione</u> in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interpelli interni negli ultimi sei mesi, secondo quando riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che

ne avevano determinato la necessità; <u>il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.</u>

- 6) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Corti di Giustizia Tributaria, viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, <u>a pena di esclusione</u>, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza, <u>entro e non oltre 20 giorni</u> dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3).
 L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.
- 8) IMPORTANTE: Le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere singolarmente ogni domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di

- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.
- Si <u>pubblichi</u> nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza.
- Si comunichi ai Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado.

LA PRESIDENTE Firmatario1